

# COMUNE DI POGGIO TORRIANA

## Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DEL COMMISSARIO  
Seduta del 07/04/2014 n. 45

*(CON POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO)*

---

**Oggetto: COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 15/2013. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA FUSIONE DEI COMUNI DI TORRIANA E POGGIO BERNI.**

---

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di aprile alle ore 12:30, nella sala allo scopo destinata, il **Commissario Prefettizio, Dott. Giuseppe Mario Puzzo**, per la gestione del Comune di Poggio Torriana, con l'assistenza de **Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara Roccoli** assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# COMUNE DI POGGIO TORRIANA

## Provincia di Rimini

### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

---

**VISTA** la Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 19 ad oggetto: "*Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini*";

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 ad oggetto: "*Semplificazione della disciplina edilizia*" ed in particolare l'art. 6 "*Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio*";

**VISTA** la deliberazione del Commissario Prefettizio, con poteri spettanti alla giunta n. 6 del 06/02/2014 ad oggetto: "*Fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni. Proroga temporanea delle attuali commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/2013*".

**VISTI** gli artt. 14, 15, 16 e 18 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Torriana e gli artt. 8, 8/bis, 8/ter, 9 e 9/bis del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Poggio Berni, dai quali si rileva la definizione, i compiti, l'istituzione, la composizione, nomina, durata, decadenza e funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione sopra citata, è stata autorizzata la proroga della valenza delle attuali commissioni, dando mandato nel contempo al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente di avviare il procedimento per l'elaborazione di un nuovo regolamento unitario del nuovo Comune di Poggio Torriana;

**VISTO** ora in tal senso, il "*Regolamento della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio*" elaborato dal Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente - Sportello Unico per l'Edilizia, circa l'istituzione, composizione, nomina, competenze, durata e decadenza della stessa, allegato alla presenta delibera come parte integrante e sostanziale con la *lettera A*);

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione dello stesso;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 ed in particolare l'art. 6;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**ACQUISITI** i pareri resi ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

### DELIBERA

1. di **APPROVARE** la narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **APPROVARE** in virtù della fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni, il nuovo "**Regolamento della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio**" elaborato dal Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente - Sportello Unico per l'Edilizia, per l'istituzione, composizione, nomina, competenze, durata e decadenza della stessa ed allegato alla presenta delibera come parte integrante e sostanziale con la *lettera A*);

# COMUNE DI POGGIO TORRIANA

## Provincia di Rimini

3. di **ABROGARE** di conseguenza gli artt. 14, 15, 16 e 18 del Regolamento Edilizio del Comune di Torriana e gli articoli 8, 8/bis, 8/ter, 9 e 9/bis del Regolamento Edilizio del Comune di Poggio Berni;
4. di **DICHIARARE** stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**COMUNE DI POGGIO TORRIANA**  
**Provincia di Rimini**

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

**IL COMMISSARIO**

**Dott. Giuseppe Mario Puzzo**

**Il Vice Segretario**

**Dott.ssa Barbara Roccoli**

# COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

---

Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente

*- SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA -*

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA**

-

## **QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO**

INDICE:

ART. 1

DEFINIZIONE E COMPITI

ART. 2

COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA E DECADENZA

ART. 3

FUNZIONAMENTO

ART. 4

DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI

**ALLEGATO A**

## **ART. 1 - DEFINIZIONE E COMPITI**

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, denominata nel presente regolamento per brevità C.Q.A.P., di cui all'art. 6 della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15, è l'organo consultivo del Comune a cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.
2. La C.Q.A.P. costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1.
3. La C.Q.A.P. si esprime:
  - a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici.
  - b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
  - c) sull'approvazione degli strumenti e piani urbanistici generali ed attuativi comunque denominati e sulle loro varianti.

## **ART. 2 - COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA E DECADENZA**

1. La C.Q.A.P. è nominata dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco, preferibilmente all'inizio del mandato amministrativo ed è composta da:
  - a. n. 6 membri, rappresentativi delle categorie professionali della progettazione, scelti per sorteggio, su terne proposte dagli Ordini o Collegi professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi e Forestali, Geometri, Periti.
  - b. n. 2 membri, scelti tra esperti in urbanistica, tutela dell'ambiente, difesa del suolo, bellezze naturali, arte e storia, in possesso di specifica competenza tecnica per studi ed esperienza professionale ed approfondita conoscenza del territorio. Possono essere scelti anche fra iscritti in albi professionali.
2. Non possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanti di organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.
3. Presidente della C.Q.A.P., senza diritto di voto, è il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia o altro funzionario delegato, il quale dovrà astenersi dalla trattazione e dalla votazione dei relativi pareri.
4. Segretario della C.Q.A.P., senza diritto di voto, è un funzionario dello Sportello Unico per l'Edilizia allo scopo designato. Può essere presente alle sedute, il tecnico comunale, responsabile del procedimento, che ha curato l'istruttoria del progetto o degli atti da valutare.

5. La C.Q.A.P. resta in carica per l'intero mandato amministrativo e comunque fino a nuova nomina da parte della Giunta Comunale. I sei membri rappresentativi delle categorie professionali della progettazione, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
6. I membri della C.Q.A.P. che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della C.Q.A.P. la Giunta Comunale dichiara la decadenza e provvede alla relativa sostituzione, con le modalità enunciati al comma 1 e per il solo periodo di durata in carica della stessa commissione.
8. Ai componenti partecipanti a ciascuna seduta della C.Q.A.P., spetta un gettone di presenza, di importo pari al gettone di presenza dei consiglieri comunali, come già definito con appositi atti.

### **ART. 3 - FUNZIONAMENTO**

1. La C.Q.A.P. si riunisce nella Sede Municipale su convocazione scritta del Presidente, inviata almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.
2. Le sedute della C.Q.A.P. sono valide in prima convocazione, se interviene il Presidente e la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione, se interviene il Presidente e almeno tre componenti. Il numero legale dei componenti della commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
3. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal Responsabile del Procedimento, secondo l'ordine di presentazione.
4. La C.Q.A.P. qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi:
  - a) convocazione del Progettista nel corso della riunione della C.Q.A.P. per chiarimenti relativi agli elaborati presentati, anche su richiesta del medesimo.
  - b) necessità di sopralluogo.
  - c) acquisizione di ulteriore documentazione o elementi di giudizio.
5. Il progettista può motivatamente chiedere di poter illustrare alla C.Q.A.P. il progetto prima della sua valutazione.
6. La C.Q.A.P. esprime i seguenti pareri motivati:
  - a) parere favorevole.
  - b) parere favorevole con prescrizioni.
  - c) parere sospensivo.
  - d) parere contrario.

E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei Membri presenti alla seduta.

7. La C.Q.A.P. si esprime entro il termine di conclusione dell'istruttoria del procedimento relativo al titolo abilitativo richiesto. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comportino la necessità di un adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare tale adeguamento.
8. Il membro della C.Q.A.P., autore del progetto sottoposto all'esame e alla valutazione della stessa commissione, o comunque interessato all'esecuzione dell'opera, deve abbandonare momentaneamente la seduta ed astenersi ad ogni forma di parere e di voto. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce per i membri della C.Q.A.P. motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, strutturale o impiantistica, la relativa direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca da membro della C.Q.A.P. ad opera della Giunta Comunale e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto.
9. Delle adunanze della C.Q.A.P. viene redatto apposito verbale firmato dai membri della commissione presenti, nonché dal Presidente e dal Segretario, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: **"Esaminato nella seduta del ..... dalla C.Q.A.P. che ha espresso il seguente parere ....."** completata dalla data e dalla vidimazione dello stesso Segretario. I pareri della C.Q.A.P. sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all'Albo Pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi.
10. Le determinazioni conclusive del Responsabile preposto allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, non conformi anche in parte al parere della C.Q.A.P., sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27 della L.R n. 15/2013.

#### **ART. 4 - DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI**

1. La C.Q.A.P. all'atto di insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri, che dovrà essere trasmesso alla Giunta Comunale, per la sua approvazione.
2. Nell'esame dei progetti, la C.Q.A.P. esprime le proprie valutazioni sulla base della loro riconosciuta rispondenza agli indirizzi e parametri approvati.
3. Al termine del proprio mandato, la C.Q.A.P. può redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta Comunale, nonché alla nuova C.Q.A.P., la quale dovrà valutare, in ragione dei contenuti specifici, se e come approvare eventuali aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni utili all'ulteriore definizione.